

*Spett.le I Commissione Affari Costituzionali*

*Spett.le VIII Commissione Ambiente  
Territorio Lavori Pubblici*

Camera dei Deputati

Palazzo Montecitorio

ROMA

Prot. n. 80 /2021AZ/gb

**Oggetto:** *osservazioni al disegno di legge C. 3146 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*

Illustrissimi Signori Deputati,


nella mia qualità di Presidente nazionale di CONFABITARE – Associazione Proprietari Immobiliari – da sempre al fianco dei propri associati e, in generale, di chi possiede immobili, sia per affrontare e superare i problemi contingenti che per aiutarli a gestire le conseguenze dovute alla crisi che ha investito pesantemente il comparto immobiliare, non posso che esprimere il mio personale ringraziamento per la richiesta di formulazione di osservazioni alla proposta di *Governance del Pnrr*.

Con questo nostro primo contributo, intendiamo porre l'attenzione sull'art. 62, recante modifiche alla disciplina del silenzio assenso di cui all'art. 20, comma 2-bis della legge 07/08/1990 n° 241. Si tratta, infatti, di uno degli articoli più importanti sotto il profilo "squisitamente procedurale", che dovrebbe consentire uno snellimento ed una velocizzazione di moltissime pratiche amministrative, che in questi anni saranno collegate ai lavori conseguenti all'ottenimento dei fondi UE di cui al PNRR.

Ci riserviamo – su altri aspetti del documento di *Governance* – ulteriori eventuali osservazioni che invieremo con le medesime modalità.

Bologna, 22 giugno 2021

*Alberto Zanni*  
*Presidente Nazionale Confabitare*



**OSSERVAZIONI IN MERITO**  
**ALL'ART. 62 DEL DISEGNO DI LEGGE C.3146**  
**Di conversione del DL 77/2021**

**Scopo della norma:** da quanto emerge nella proposta di legge, scopo dell'art. 62 dovrebbe essere quello di conferire "certezza" alle modalità ed ai tempi di formazione del c.d. "silenzio assenso" da parte della Pubblica Amministrazione

Osservazioni svolte da Confabitare

Riteniamo doveroso, prima di formulare le nostre osservazioni, ricordare che di base i termini previsti dalla legge 241 per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono i seguenti:

1. 30 giorni: per i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali per i quali le norme non prevedano termini diversi;
2. 90 giorni: per i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali che prevedano tale termine nei propri ordinamenti o con specifiche norme.
3. 180 giorni: termine massimo non superabile, entro il quale devono concludersi i procedimenti particolarmente complessi o quando richiesto dalla particolare natura dei interessi pubblici tutelati.

La norma di cui all'art. 62 prevede un obbligo specifico per l'Amministrazione al rilascio *su richiesta del privato, in via telematica, di un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo.*

La norma, per quanto importante, presenta degli aspetti poco chiari che, nell'attuazione pratica, potrebbero vanificarne in tutto o in parte la portata.

Una prima domanda che sorge è la seguente: *cosa s'intende con l'espressione "forma telematica"?*

Si tratta, infatti, di un'espressione generica, poco chiara e senza una precisa definizione formale e confinata in un atto amministrativo al momento sconosciuto. Si tratta di una dichiarazione

semplice? Si prevede una forma specifica avente valore ed applicazione generale a tutta la Pubblica amministrazione?

Si prevede, poi, che - nel caso di infruttuoso decorso del previsto termine per il rilascio di 10 giorni - l'attestazione sia sostituita con un atto notorio predisposto dallo stesso privato. Anche in questo caso si prevede una forma specifica avente valore ed applicazione generale a tutta la Pubblica amministrazione per questa autodichiarazione? Sembra un problema minore ma, se ognuno dovesse formulare come meglio crede una propria autodichiarazione, potrebbero insorgere numerose contestazioni da parte dell'Amministrazione su cosa vada bene e cosa no. Ed infatti, se si considera l'art. 20 della legge 241/90 si può vedere che il comma 4 indica alcune condizioni nelle quali non è applicabile il silenzio assenso. Pur riguardando specifiche tematiche d'interesse generale e nazionale, come per ogni norma ed atto amministrativo, il rischio è quello della "libera interpretazione" da parte di ogni singola Amministrazione. In questi casi, come fa l'utente ad essere certo, salvo i casi molto precisi, che la sua autodichiarazione non sia *contra legem*?

Il rischio evidente è quello di vanificare - a discrezione ed arbitrio del singolo funzionario della singola Amministrazione - l'impianto generale della semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui la norma del silenzio assenso è uno dei principali cardini.

#### Proposte di integrazione e/o modifica svolte da Confabitare:

1. Prevedere che il rilascio in via telematica sia alternativo e non sostitutivo di quello cartaceo, dovendo tenere conto di quella parte di popolazione che non ha facile accesso all'informatica o ai collegamenti internet a banda larga.
2. Specificare, per la modalità telematica, quale essa sia, dato che l'uso della PEC limiterebbe questa forma ai soli soggetti che sono tenuti ad avere la posta certificata o a coloro che hanno ritenuto di doversene dotare per comodità.
3. Pensare - anche solo per le persone fisiche - ad una diversa modalità di accertamento del silenzio assenso, attraverso la produzione (nei casi in cui ciò sia necessario o richiesto) dell'autodichiarazione cui sia obbligatoriamente allegata - pena inammissibilità - copia della richiesta (con il timbro datario del protocollo o copia della consegna e dell'accettazione della PEC) fatta dal privato alla Pubblica Amministrazione.
4. Prevedere - al fine di dare certezza assoluta ai diritti del cittadino - un termine di decadenza entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta - laddove ve ne siano i presupposti di legge - ad agire in via di autotutela per annullare e/o revocare l'atto di assenso implicito derivante dalla formazione del silenzio assenso.